



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 14 dicembre 2010 (15.12)
(OR. en)**

17904/10

**Fascicolo interistituzionale:
2009/0060A (COD)**

DEVGEN	404
NIS	149
PESC	1646
RELEX	1117
FIN	745
ACP	335
CADREFIN	79
COHOM	298
CODEC	1521
PARLNAT	183

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine: Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea

Data: 14 dicembre 2010

Destinatario: Signor Pierre de BOISSIEU, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea

Oggetto: COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO ai sensi dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1905/2006 che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (in origine la proposta della Commissione sulla modifica fiscale, COM(2009) 194)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione COM(2010) 788 definitivo.

All.: COM(2010) 788 definitivo



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 13.12.2010
COM(2010) 788 definitivo

2009/0060/A (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

ai sensi dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

relativa alla

posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1905/2006 che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (in origine la proposta della Commissione sulla modifica fiscale, COM(2009) 194)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

ai sensi dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

relativa alla

posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1905/2006 che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (in origine la proposta della Commissione sulla modifica fiscale, COM(2009) 194)

1. CONTESTO

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio (documento COM(2009) 194 definitivo – (2009)/0060A COD):	trasmissione: 21 aprile 2009 rettifica: 30 novembre 2009, modificata il 1° dicembre 2009 (entrata in vigore del trattato di Lisbona)
Data del parere del Parlamento europeo in prima lettura:	21 ottobre 2010
Data di trasmissione della proposta modificata:	[...].
Data di adozione della posizione del Consiglio:	10 dicembre 2010

2. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

La proposta intende risolvere le incoerenze rilevate tra i diversi strumenti finanziari dell'Unione in materia di cooperazione esterna per quanto riguarda il principio della non ammissibilità ai finanziamenti UE dei costi relativi a imposte, tasse, dazi o altri oneri fiscali da pagare nei paesi terzi.

Lo strumento per la cooperazione allo sviluppo (DCI) non prevede un'applicazione flessibile del principio della non ammissibilità ai finanziamenti dei suddetti costi. Gli altri strumenti dispongono che "in linea di massima" l'assistenza UE non può essere utilizzata per finanziare i suddetti costi e prevedono quindi una certa flessibilità in virtù della quale l'ordinatore competente può, a seconda dei casi, decidere l'ammissibilità dei costi per garantire la sana gestione finanziaria e la corretta esecuzione di programmi e progetti.

La proposta si limita pertanto ad aggiungere la formulazione "in linea di massima".

3. COMMENTI SULLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO

3.1. Commenti generali sulla posizione del Consiglio

La Commissione può accettare la posizione del Consiglio, che risulta in linea con la proposta iniziale della Commissione e con la posizione del Parlamento europeo in prima lettura, ad eccezione delle questioni specifiche enumerate di seguito.

3.2. Principali caratteristiche della posizione del Consiglio

La posizione del Consiglio riflette i seguenti elementi principali:

- **tasse e dazi:** la formulazione "*non è di regola utilizzabile*" viene aggiunta in relazione alla non ammissibilità di tasse, dazi o altri oneri, segnalando quindi la possibilità di eccezioni che vengono stabilite internamente tramite le istruzioni impartite all'ordinatore competente;
- **suddivisione in due atti separati:** uno per il DCI, l'altro per l' EIDHR. La Commissione aveva inizialmente proposto un unico atto che apportasse la stessa modifica ad entrambi gli strumenti. L'equivalente modifica al DCI (comportante l'aggiunta di "in linea di massima") è ora incorporata nella posizione del Consiglio sul regolamento COM(2010) 102 definitivo – 2010/0059 COD (che modifica il DCI includendovi le misure di accompagnamento nel settore bananiero).

3.3. Questioni specifiche (emendamenti del Parlamento non accettabili per il Consiglio)

Atti delegati (articolo 290 TFUE): gli emendamenti adottati in prima lettura dal Parlamento sono intesi ad applicare la procedura degli atti delegati all'adozione dei documenti di strategia pluriennali da parte della Commissione. Malgrado i lunghi e intensi negoziati (segnatamente le consultazioni a tre del 2 febbraio, del 23 marzo e del 20 ottobre) non è stato possibile pervenire ad un accordo su questo punto e la posizione in prima lettura del Consiglio non ha accettato i suddetti emendamenti. La Commissione è disposta a continuare a tentare di riconciliare le posizioni delle due istituzioni e a trovare un modo per tener conto delle preoccupazioni di fondo che giustificano le modifiche del Parlamento, soprattutto al fine di garantire al Parlamento la possibilità di esercitare un adeguato controllo sulla formulazione delle strategie di cooperazione esterna e sulla corretta attuazione dei relativi strumenti finanziari.

Parlamenti nazionali: il Parlamento europeo ha inoltre adottato emendamenti che introducono riferimenti ai parlamenti nazionali e che non sono stati accettati dal Consiglio. La Commissione ritiene che gli emendamenti proposti dal Parlamento, essenzialmente intesi a garantire l'eventuale coinvolgimento spontaneo dei parlamenti nazionali nel sorvegliare e valutare l'attuazione dello strumento, siano già contemplati dalle vigenti disposizioni sui parlamenti nazionali, segnatamente i protocolli del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4. CONCLUSIONI

La Commissione può accettare la posizione del Consiglio in prima lettura.